



1311

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA

la legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 47, secondo comma, per il quale *"A decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica"*;

VISTO

l'articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, per il quale le quote dell'otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento";

VISTO

in particolare, l'articolo 2-bis, del Regolamento, recante i criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

VISTO

l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ove si stabilisce che *"le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica"* e per effetto del quale la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO

il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2021, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l'anno 2021, in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2021;

- VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, per il triennio 2021, 2022 e 2023, la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la tipologia "Calamità naturali", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, di seguito denominata "Commissione";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, con il quale è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" in euro 62.029.694,00;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 412/Bil del 7 dicembre 2021 recante l'assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2021 sul capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" in euro 16.040.976,00;
- ACCERTATO** che la dotazione da bilancio di previsione più l'assestamento per l'anno finanziario 2021 sul capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" ammonta ad euro 78.070.670,00;
- VISTO** l'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014 n. 125, per il quale i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l'altro, da una quota pari al 20% della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 15 marzo 2022 con il quale è stato autorizzato il pagamento in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un importo pari a euro 15.614.134,00;
- ACCERTATO** che al netto della quota trasferita all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, la quota totale a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la ripartizione per l'anno 2021 è pari ad euro 62.456.536,00 e che



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

occorre dividerla in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento;

VISTO l'art. 8-ter, comma 5, del Regolamento, per il quale i risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, sono utilizzati nella successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 200/Bil del 16 luglio 2021 e n. 411/Bil del 7 dicembre 2021, con i quali è stata disposta la variazione in aumento, sul capitolo di spesa 224, per un importo, rispettivamente, pari ad euro 36.524,69 ed euro 22.415,52 per restituzione di somme non utilizzate per la categoria "Calamità naturali";

ACCERTATO che per la categoria "Calamità naturali" la quota derivante dal recupero dei risparmi di spesa riversati nell'anno 2021 sul capitolo di spesa 224, ammonta complessivamente ad euro 58.940,21;

RILEVATO che all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie "Conservazione dei beni culturali" e "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", gli interventi ammessi a contributo non esauriscono la somma attribuita per il 2021;

CONSIDERATO che per effetto dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, l'importo che residua dalla ripartizione relativa alla categoria "Conservazione dei beni culturali", può essere utilizzato esclusivamente per gli interventi di conservazione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

PRESO ATTO che dalla ripartizione relativa alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" residua un importo di euro 5.874.029,99;

CONSIDERATO che per l'importo che residua dalla ripartizione relativa alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" trova applicazione l'articolo 2-bis, comma 2, del Regolamento, per effetto del quale la sopra indicata somma di euro 5.874.029,99 è distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie, fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica, determinando per ognuna di esse un incremento di euro 1.958.010,00;

ACCERTATO che per la categoria "Calamità naturali" la quota da ripartire pari ad euro 12.491.307,20 è aumentata di euro 58.940,21 per il recupero dei risparmi di spesa e di euro 1.958.010,00 per la redistribuzione dei residui realizzati sulla



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

quota “Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati” per un totale di euro 14.508.257,40;

- PRESO ATTO** delle istanze presentate per accedere alla ripartizione della categoria “Calamità naturali” per l’anno 2021, pari a n. 22 e indicate nell’allegato CN 1;
- PRESO ATTO** delle istanze procedibili ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell’art. 3 del Regolamento sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione, pari a n. 15, riportate nell’allegato CN 2;
- PRESO ATTO** delle istanze escluse dal procedimento di ripartizione, comprensive di quelle non procedibili, pari a n. 7, indicate nell’allegato CN 3;
- PRESO ATTO** della relazione finale del 30 settembre 2022, con la quale la competente commissione tecnica di valutazione rende conto dei lavori realizzati e delle valutazioni espresse in centesimi sui progetti ammissibili al finanziamento, pari a n. 15, il cui esito è riportato nell’allegato CN 4 – graduatoria finale;
- CONSIDERATO** che, all’esito dell’istruttoria svolta, tenuto conto della quota disponibile per la categoria “Calamità naturali”, risultano finanziabili n. 9 progetti, riportati nell’allegato CN 5, per un importo complessivo di euro 14.441.578,71;
- CONSIDERATO** che dalla ripartizione in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua un importo di euro 66.678,70 che non potrebbe essere utilmente assegnato al progetto che segue in graduatoria, collocatosi in decima posizione, considerata l’entità del contributo richiesto;
- RITENUTO** opportuno impiegare detta somma residua nella ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2022 in favore della categoria “Calamità naturali”;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all’assegnazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2021 in esito ai risultati della graduatoria di valutazione;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
- VISTI** i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati in data 7 marzo 2023 e del Senato della Repubblica in data 9 marzo 2023, sulla proposta di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2021.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Le premesse e gli allegati sono integralmente recepiti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2021, la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la categoria "Calamità naturali", di cui all'articolo 2, comma 3, del Regolamento, è pari ad euro 14.508.257,40.

ART. 2

È approvata la graduatoria – anno 2021 – della categoria "Calamità naturali" degli interventi idonei al finanziamento mediante la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui all'articolo 1, del presente decreto, riportata nell'allegato CN 4 in ordine decrescente di punteggio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione.

La graduatoria è valida per 12 mesi a partire dal giorno della pubblicazione sul sito governo.it sezione DICA otto per mille.

In caso di rinuncia al contributo, entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, la quota che si rende disponibile viene assegnata nell'ordine ai progetti che seguono in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa.

Le somme derivanti da eventuali rinunce, che non trovano allocazione mediante applicazione del precedente comma 3, torneranno in aumento sullo stanziamento del capitolo 224 per la successiva ripartizione.

ART. 3

Per l'anno 2021, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinata alla categoria "Calamità naturali", di cui all'articolo 1, del presente decreto è assegnata, fino a concorrenza della somma disponibile, agli interventi riportati nell'elenco contenuto nell'allegato CN5, secondo gli importi ivi specificati, per una spesa complessiva pari a euro 14.441.578,71.

Alla spesa relativa agli interventi ammessi al finanziamento per la categoria "Calamità naturali" si farà fronte mediante stanziamento sul capitolo 224 "Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

La somma residua, pari a euro 66.678,70, non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, sarà utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale nell'anno 2022, per la categoria "Calamità naturali".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, **21 APR 2023**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

Elenco allegati – – DPCM di ripartizione della quota otto per mille relativa all'annualità 2021 destinata alla categoria "CALAMITA' NATURALI"

- **ALLEGATO CN1** – elenco istanze presentate;
- **ALLEGATO CN2** – elenco istanze procedibili ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del dPR 76 del 1998 ammesse all'esame della Commissione tecnica di valutazione;
- **ALLEGATO CN3** – elenco istanze escluse dal procedimento di ripartizione e relativa motivazione;
- **ALLEGATO CN4** – graduatoria finale dei progetti ammessi a valutazione anno 2021;
- **ALLEGATO CN5** – elenco istanze ammesse a finanziamento per l'anno 2021.